

CRESCITA ATTIVA

CONDIZIONI DI CAPITALIZZAZIONE

MOD. 16024

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE FINANZIARIA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI

Definizioni

Nel testo che segue si intendono per:

Beneficiari: coloro ai quali vengono erogate le prestazioni previste dal contratto.

Contraente: chi stipula il contratto con Risparmio & Previdenza S.p.A., di seguito denominata Compagnia.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia.

Gestione: gestione patrimoniale separata dalle altre attività della Compagnia denominata "PRIMAVERA_M".

Compagnia: Risparmio & Previdenza S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale N° 20013 del 28 novembre 1994 e pubblicazione G.U. N° 288 del 10 dicembre 1994. Sede Legale ed Amministrativa in Italia, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona.

Art. 1 - Oggetto. A fronte del versamento di un premio unico, fissato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto, e degli eventuali premi unici aggiuntivi in base a quanto previsto all'Art. 6, il presente contratto garantisce, alla scadenza contrattuale, la corresponsione di un capitale in base a quanto previsto dall'Art. 10.

Art. 2 - Conclusione del contratto. Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che sia stato pagato il premio, dal momento in cui il Contraente ha ricevuto l'accettazione scritta della proposta da parte della Compagnia. Se tuttavia, la proposta contiene l'indicazione di una data di decorrenza diversa, il contratto produrrà effetti dalle ore zero di tale ultima data, sempre che la Compagnia non comunichi prima, per iscritto, il proprio rifiuto a contrarre.

Art. 3 - Diritto di revoca. Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso, inviando comunicazione scritta alla Compagnia con fax (al numero 045- 8307800) o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Risparmio & Previdenza S.p.A. - Servizio Clienti - Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona - Italia.

La Compagnia considererà comunque valida, la revoca della proposta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di revoca della proposta, rimbor-

serà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenuta alcuna.

Art. 4 - Diritto di recesso. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, mediante l'invio alla Compagnia di un fax (al numero 045-8307800) o di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Risparmio & Previdenza S.p.A. - Servizio Clienti - Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona - Italia.

La Compagnia considererà comunque valido il recesso fatto pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto.

La Compagnia tratterà le spese sostenute per l'emissione del contratto, individuate forfetariamente in 20,00 Euro.

Art. 5 - Beneficiari della prestazione. Beneficiario della prestazione, se in vita alla scadenza, è il Contraente.

Nel caso di decesso del Contraente, ferma la scadenza del contratto fissata in polizza, beneficiario è la persona da questi designata ovvero, in mancanza, i suoi eredi.

In quest'ultima evenienza, è comunque data facoltà al Beneficiario o agli eredi di subentrare al Contraente fino alla naturale scadenza del contratto.

Art. 6 - Il premio. Il premio è comprensivo delle spese di acquisizione, gestione e di intermediazione del contratto di cui al successivo Art. 7.

Il premio unico iniziale non potrà essere inferiore a 10.000,00 Euro.

Tuttavia, trascorsi 45 giorni dalla decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di effettuare ulteriori versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 5.000,00 Euro.

Il pagamento del premio unico e degli eventuali premi unici aggiuntivi viene effettuato presso lo sportello bancario, presso cui è stato stipulato il contratto, tramite addebito sul conto corrente del Contraente. Nel caso di estinzione del conto corrente, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che

provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.

Art. 7 – Spese di acquisizione, gestione e di intermediazione del contratto. Le spese di acquisizione, gestione e di intermediazione del contratto vengono trattenute dalla Compagnia, che le detrae dall'importo del premio.

Le spese sono correlate all'effettivo ammontare del premio nel modo seguente. Se il premio versato è:

- minore di 25.000,00 Euro, verranno applicate delle spese pari al 2,00%;
- maggiore o uguale a 25.000,00 Euro e minore di 150.000,00 Euro, verranno applicate delle spese pari all'1,50%;
- maggiore o uguale a 150.000,00 Euro e minore di 250.000,00 Euro, verranno applicate delle spese pari all'1,00%;
- maggiore o uguale a 250.000,00 Euro, verranno applicate delle spese pari allo 0,60%.

Le spese di acquisizione, gestione e di intermediazione relative ai versamenti di premi unici aggiuntivi saranno calcolate tenendo conto della somma tra tutti i premi versati al netto degli eventuali riscatti parziali e il nuovo premio unico aggiuntivo.

Art. 8 – Durata del contratto. La durata minima del presente contratto è fissata in 5 anni; la durata massima è pari a 15 anni.

Art. 9 – Requisiti soggettivi. Il presente contratto può essere concluso sia da persone fisiche con il limite minimo di anni 18, che da persone giuridiche.

Art. 10 – Il capitale garantito. Il capitale garantito alla scadenza contrattuale sarà dato dalla somma dei premi unici versati, al netto delle spese di acquisizione, gestione e di intermediazione del contratto di cui al precedente Art. 7, rivalutati secondo quanto previsto al successivo Art. 11.

Art. 11 – Rivalutazione annuale del capitale garantito. Il capitale garantito indicato nel documento di polizza viene annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla Gestione "PRIMAVERA_M" nella misura e con le modalità di seguito indicate.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione "PRIMAVERA_M", allegato alle presenti Condizioni di Capitalizzazione, attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche relative all'insieme dei contratti appartenenti alla suddetta Gestione.

Il rendimento, come determinato al punto 3) del Regolamento, si applica, ai fini del calcolo della misura di rivalutazione, alle polizze con decorrenza nel secondo mese successivo alla determinazione del rendimento.

Determinazione del Capitale Rivalutato

La rivalutazione del capitale si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione "PRIMAVERA_M", diminuito di 1,10 punti percentuali (1,10%).

In ogni caso viene garantita una rivalutazione annuale minima del 2,25%.

La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, sulla base del tasso di rendimento dichiarato dalla Compagnia e determinato secondo le modalità sopra previste. La rivalutazione del capitale a una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base dell'ultimo tasso di rendimento dichiarato dalla Compagnia.

Gli aumenti di capitale garantito verranno comunicati al Contraente ad ogni ricorrenza annuale di polizza.

Art. 12 – Diritto di riscatto. In conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ. il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto.

Il diritto di riscatto può essere esercitato, mediante richiesta sottoscritta dal Contraente, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di conclusione del contratto.

Il valore di riscatto è pari ad una percentuale del capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia.

Tale percentuale come di seguito indicata nella Tabella A, è variabile in funzione degli anni decorsi dalla data di conclusione del contratto.

Tabella A

Data di richiesta del riscatto	Percentuale di riscatto
Entro i primi 12 mesi	Riscatto non ammesso
Dall'inizio del 2° anno alla fine del 3° anno	98,00%
Dall'inizio del 4° anno alla scadenza	100,00%

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale, per un importo non inferiore a 5.000,00 Euro e a condizione che il capitale residuo non sia inferiore a 5.000,00 Euro. In tal caso il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato al precedente Art. 11.

Art. 13 – Modalità di erogazione del valore di riscatto. Il pagamento della somma corrispondente al valore di riscatto può avvenire esclusivamente sotto forma di capitale, in un unico versamento.

Art. 14 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni. Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario. Pertanto per consentire alla Compagnia di eseguire i pagamenti dovuti dovranno essere comunicate in ogni caso dal Contraente e/o dai Beneficiari le coordinate bancarie.

Dovranno essere consegnati altresì i seguenti documenti:

In caso di riscatto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;

- fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento e fotocopia del codice fiscale del Contraente;
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita del Contraente.

A scadenza:

A. In caso di vita del Contraente:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento e fotocopia del codice fiscale del Contraente;
- originale di polizza ed eventuali appendici.

B. In caso di decesso del Contraente:

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento e fotocopia del codice fiscale dei Beneficiari;
- consenso all'utilizzo dei dati personali dei Beneficiari (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni);
- richiesta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- certificato di morte del Contraente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e riporti l'indicazione (se sono i Beneficiari indicati in polizza) degli eredi legittimi; oppure copia autentica del testamento, se esistente, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto di notorietà attestante che il testamento è l'ultimo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suddetta inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Risparmio & Previdenza S.p.A. – Servizio Clienti – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia e dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 15 – Costituzione in pegno e vincolo sui crediti derivanti dal contratto. Il Contraente può

dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Compagnia viene a conoscenza dell'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto.

In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione nel documento di polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Nel caso di pegno, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore.

Art. 16 – Cessione. In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Compagnia viene a conoscenza dell'avvenuta cessione corredata dalla documentazione a essa inerente.

In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione nel documento di polizza o su appendice.

In base a quanto disposto dall'art. 1409 cod. civ., la Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 17 – Tasse ed imposte. Eventuali tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 18 – Foro competente. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o ha eletto domicilio.

Art. 19 – Prescrizione. Ai sensi dell'art. 2952 cod. civ. i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

Art. 20 – Legge applicabile al contratto. Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

floriana camp...

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "PRIMAVERA_M"

- 1)** Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia Risparmio & Previdenza S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "PRIMAVERA_M: Gestione Speciale Polizze Vita" ed indicata di seguito con la sigla "PRIMAVERA_M". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione "PRIMAVERA_M". La Gestione "PRIMAVERA_M" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di Interesse Collettivo ed introdotte con la circolare n. 71 del 26.3.1987, ed eventuali successive disposizioni.
- 2)** La Gestione "PRIMAVERA_M" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31.3.75 N. 136, la quale attesta la rispondenza della Gestione "PRIMAVERA_M" al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione "PRIMAVERA_M", ogni rendimento annuo della stessa rilevato mensilmente, quale descritto al seguente punto 3, e l'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
- 3)** Il rendimento annuo della Gestione "PRIMAVERA_M" viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, e si ottiene riportando il risultato finanziario della Gestione "PRIMAVERA_M" di competenza di questo periodo al valore medio della Gestione "PRIMAVERA_M" nello stesso periodo. Per risultato finanziario della Gestione "PRIMAVERA_M" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della Gestione "PRIMAVERA_M" – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione "PRIMAVERA_M" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione "PRIMAVERA_M" per i beni di proprietà della Compagnia. Per valore medio della Gestione "PRIMAVERA_M" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della Gestione "PRIMAVERA_M". La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione "PRIMAVERA_M" ai fini della determinazione del rendimento annuo della Gestione "PRIMAVERA_M". L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.
- 4)** La Compagnia si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

CRESCITA ATTIVA È UN PRODOTTO DI
RISPARMIO & PREVIDENZA S.p.A.
Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni

RISPARMIO & PREVIDENZA S.P.A. SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI
SEDE LEGALE: VIA CARLO EDERLE, 45 - 37126 VERONA (ITALIA)

DIREZIONE OPERATIVA: VIA PIRANDELLO, 37 - 37138 VERONA (ITALIA) - TELEFONO 0458 372 911 - TELEFAX 0458 391 454 - E-MAIL: risp.prev@rpweb.it
CAPITALE SOCIALE 35.625.000 EURO INTERAMENTE VERSATO - C.F./P. IVA 02524030232 - R.E.A. VERONA N. 0243775 - REGISTRO IMPRESE VERONA N° 37620

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON DECRETO MINISTERIALE N° 20013 DEL 28 NOVEMBRE 1994 G.U. N. 288 DEL 10 DICEMBRE 1994
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA



floriana *camp*